

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei
Porti

Div. XVII Sez. I
Prot. n° 5172
A.24.7

Roma, 5 gennaio 1982

ALLE DIREZIONI MARITTIME DI
GENOVA, LIVORNO, CIVITAVECCHIA,
NAPOLI, REGGIO CALABRIA, BARI,
ANCONA, VENEZIA E CAGLIARI

Dem
Thy

OGGETTO: D.P.R. 24 luglio 1977, n° 6161, art. 59. Delega alle
Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrati
ve sul demanio marittimo.

CIRCOLARE N° 186

TITOLO: Demanio Marittimo

ALLE CAPITANERIE DI PORTO DI:
IMPERIA=SAVONA=GENOVA=LA SPEZIA=
VIAREGGIO=LIVORNO=PORTOFERRAIO =
CIVITAVECCHIA=ROMA=GAETA=NAPOLI=
TORRE DEL GRECO=CASTELLAMMARE DI
STABIA=SALERNO=VIBO VALENTIA MA=
RINA=REGGIO CALABRIA=CROTONE=TA=
RANTO=GALLIPOLI=BRINDISI= BARI =
MOLETTA=MANFREDONIA=PESCARA=AN=
CONA=SAN BENEDETTO DEL TRONTO=RI=
MINI=RAVENNA=CHIOGGIA=VENEZIA =
CAGLIARI=OLBIA=PORTO TORRES

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - Ufficio Giuridico ed el
Coordinamento Legislativo
R O M A

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Dir. Gen. Demanio - Div. V
R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto
R O M A

Si fa seguito al telegramma n° 51714502/A.24.7 in data
7 gennaio 1981 ed in genere alla corrispondenza intercorsa in
proseguito di tempo sulla problematica connessa all'attuazione
dell'art.59 del D.P.R. 24.7.1977, n°6161; nonché dell'art.46 del
D.P.R. 19.6.1979, n°348 concernente questo ultimo la Regione
Sardegna.

911
12
M

./.

La suddetta problematica è fra l'altro caratterizzata, com'è noto, dall'avvenuta rielaborazione da parte di questa Amministrazione, a seguito delle intese intercorse con le altre Amministrazioni statali interessate, degli elenchi delle aree di preminente interesse nazionale da escludere dalla delega prevista dalle suaccennate norme e dal conseguente inoltramento degli elenchi medesimi alle Presidenze delle Regioni interessate ai fini della formulazione, in genere finora non avvenuta, del loro formale parere in proposito, preliminarmente all'emanazione dei decreti di identificazione intesi all'operatività della delega di cui trattasi.

Ciò premesso questo Ministero, alla stregua di quanto sopra rappresentato sull'attuale stato degli incumbenti relativi all'attuazione del suddetto art. 59, ritiene di confermare le direttive impartite per ultimo con il succitato telegramma ai fini del rinnovo anche per il 1982, qualora beninteso ricorrano i presupposti di legittimità e di merito per l'adozione dei relativi provvedimenti, delle precedenti licenze di concessione assentite per finalità turistico-ricreative.

Quanto precede, altresì, nel contesto della precipua esigenza della necessaria regolamentazione amministrativa delle aree demaniali marittime interessate dall'attività balneare e vagliati nelle loro varie componenti i rilevanti aspetti di funzionalità del settore che comportano appunto la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti.

Con l'occasione si ritiene, inoltre, di precisare, sulla base delle considerazioni che precedono, che l'esigenza al cui recepimento sono intese le direttive di cui sopra correlate del resto alla affermata competenza medio-tempore nella materia de quo di questa Amministrazione, giusta i conformi avvisi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Avvocatura Generale dello Stato - è destinata a trovare la sua idonea estrinsecazione non solo con il rinnovo delle pregresse licenze di concessione, ma altresì con l'ulteriore iter di nuove domande di concessione per scopi turistico-ricreativi.

E' infatti da escludere che gli incumbenti connessi all'attuazione dell'art. 59 del D.P.R. n° 616 possano considerarsi di per sé soli ostativi al rilascio dei relativi titoli concessivi in presenza cioè di iniziative che, nel contesto beninteso delle vigenti direttive di carattere generale per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime, corrispondano all'esigenza, di particolare rilevanza per i suoi positivi riflessi

si sullo sviluppo turistico, della più idonea fruizione, con l'approntamento delle occorrenti attrezzature, di tali beni da parte del pubblico e che siano caratterizzate dall'esito favorevole dei richiesti atti istruttori.

In tale precipuo contesto si ravvisa nel contempo la opportunità che le Autorità in indirizzo, nel sottoporre, giusta le direttive a suo tempo impartite per casi del genere, le suaccennate iniziative alle valutazioni della Regione interessata, richiamino nel contempo la cortese attenzione della stessa sull'esigenza, preordinata all'idonea funzionalità del settore, di una tempestiva e motivata formulazione del suddetto parere, in quanto le valutazioni finali dell'Autorità Marittima devono necessariamente basarsi sulla motivazione del parere e non su generiche e sintetiche espressioni di negatività.

In caso poi di ingiustificato ritardo nella formulazione del parere da parte degli enti consultati codeste Capitanerie dovranno far ricorso a quanto disposto dall'art. 542 del Regolamento al C.N. ||

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO
F.to MANNINO

PER COPIA CONFORME
Il Primo Dirigente

De Martino



DE M/as